

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.37 del 30-07-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), ANNO 2014.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 708 dell'art.1 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e' stata istituita con decorrenza 1^ gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata sui seguenti presupposti impositivi:

- possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
- fruizione di servizi comunali;

Dato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e del tributo sui servizi rifiuti (TARI);

Visto in particolare il comma 707 della citata L. 147/2013 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n.201/2011, che aveva anticipato l'applicazione dell'Imu dall'anno 2012;

Considerate le principali modificazioni apportate dalla Legge di Stabilita' 2014:

- l'Imu non si applica piu' all'abitazione principale e sue pertinenze, a meno che non sia inquadrata nelle categorie catastali A1/A8/A9;

- l'Imu non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- l'Imu non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal *decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- l'Imu non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'Imu non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- viene eliminata l'ulteriore detrazione di euro 50,00 per ogni figlio inferiore ad anni 26, in quanto si prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, solo euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*;

- l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*;

-cambia il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o dagli i.a.p., che diminuisce da 110 all'attuale 75;

Considerato che già nell'esercizio 2013 (art.1, comma 380 della L.228/2012 "Stabilità 2013") è stata soppressa la riserva a favore dello Stato dell'imposta relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e diversi dai fabbricati rurali strumentali, assicurando ai Comuni il 100% del relativo gettito, riservando inoltre allo Stato soltanto il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%, riconoscendo però ai Comuni la sola possibilità di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, consentendo di incassare ancora la sola differenza;

Dato che nello stesso esercizio 2013 l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno l'applicazione per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", dell'aliquota nella misura dello 0,76%, senza alcun incasso da parte del Comune;

Vista la proiezione per l'anno 2014, effettuata dal Ministero dell'Interno, relativa al gettito Imu ad aliquota di base e rapportato tale importo alle aliquote del 2013;

Ritenuto pertanto di fare propria la proposta espressa dalla Giunta comunale con la delibera n.87 del 14/07/2014 di confermare per l'esercizio 2014 quanto già deliberato con la precedente delibera di CC. 26 del 16/07/2013, approvando:

-l'applicazione dell'aliquota di base nella misura dello **0,87%**;

-l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1/A8/A9) nella misura dello **0,4%**, con l'applicazione della detrazione di legge, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di €200,00;

-l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D", nella misura dello **0,76%**, senza alcun incasso da parte del Comune;

Considerato inoltre opportuno fare propria la volontà espressa dalla Giunta comunale con la citata delibera n.87/2014 disponendo per l'anno 2014, la conferma e l'approvazione delle seguenti agevolazioni in riferimento alle aliquote e detrazioni, consistenti nel:

-considerare direttamente adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

-considerare direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

-aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetta ad Imu, nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella stessa abitazione principale del soggetto passivo di imposta, una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una **invalidità permanente in misura pari o superiore al 75%** ed il valore **isee del nucleo familiare** relativo all'anno precedente, **sia inferiore ad euro 15.000,00.**

-aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetta ad Imu, nel caso in cui, in assenza di persona invalida di cui al precedente punto, il **valore isee del nucleo familiare** (relativo all'anno precedente) del soggetto passivo di imposta, **sia inferiore ad euro 12.000,00.**

-applicare **un'aliquota ridotta allo 0,76%** con conseguente riduzione della sola quota spettante al Comune, per gli immobili di **categoria catastale C1 e C3** utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della propria **attività lavorativa artigianale e commerciale**, dal soggetto passivo di imposta.

Richiamati l'art.53, comma 16 della L. n.388/2000, modificato dall'art.27, comma 8 della L.n.448/2001 e l'art 1, comma 169 della L. n.296/2006 "il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 al 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

favorevoli n. 9 - contrari n. 3 - astenuti n. 0

DELIBERA

1) Di fare propria ed approvare espressamente la volontà della Giunta comunale, espressa con la precedente delibera di G.C. n. 87 del 14/07/2014, consistente nell'approvare per l'esercizio 2014:

- l'applicazione dell' aliquota di base nella misura dello **0,87%**;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale (purche' A1/A8/A9) nella misura dello **0,4%**, con l'applicazione della detrazione di legge, per la stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura di € 200,00;

- l'applicazione dell'aliquota ridotta per gli immobili ad uso produttivo accatastati in categoria "D" , nella misura dello **0,76%**, senza alcun incasso da parte del Comune;

2) di confermare e approvare le seguenti agevolazioni in riferimento alle aliquote e detrazioni, consistenti nel:

- considerare direttamente adibita ad **abitazione principale** con conseguente applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'esenzione o dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da **cittadini italiani non residenti** nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace anche l'eventuale pertinenza.

- aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetta ad Imu, nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nella stessa abitazione principale del soggetto passivo di imposta, una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto una **invalidità permanente in misura pari o superiore al 75%** ed il valore **Isee del nucleo familiare** relativo all'anno precedente, **sia inferiore ad euro 15.000,00.**

-aumentare ad euro **250,00 la detrazione** prevista dall'art.13, comma 10 del citato D.L. n.201/2011 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e soggetta ad Imu, nel caso in cui, in assenza di persona invalida di cui al precedente punto, il **valore isee del nucleo familiare** (relativo all'anno precedente) del soggetto passivo di imposta, **sia inferiore ad euro 12.000,00.**

-applicare **un'aliquota ridotta allo 0,76%** con conseguente riduzione della sola quota spettante al Comune, per gli immobili di **categoria catastale C1 e C3** utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della propria **attività lavorativa artigianale e commerciale**, dal soggetto passivo di imposta.

3) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;

Con la seguente separata votazione espressa nelle forme di legge:

favorevoli n. 9 - contrari n. 3 - astenuti n. 0

DELIBERA

5.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs.267/2000.